

# Aldo Petrucci

---

## "Infamia w ustawodawstwie cesarzy rzymskich", Bronisław Sitek, Olsztyn 2003 : [recenzja]

---

Studia Prawnoustrojowe nr 4, 131-134

---

2005

Artykuł został zdigitalizowany i opracowany do udostępnienia w internecie przez **Muzeum Historii Polski** w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. Artykuł jest umieszczony w kolekcji cyfrowej [bazhum.muzhp.pl](http://bazhum.muzhp.pl), gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych.

Tekst jest udostępniony do wykorzystania w ramach dozwolonego użytku.

Bronisław Sitek, *Infamia w ustawodawstwie cesarzy rzymskich*, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2003, ss. 336.

La monografia si compone di dieci capitoli dedicati, nell'ordine, alle nozioni introduttive di carattere terminologico - concettuale, cronologico e dottrinale (capitolo I), all'infamia nel diritto matrimoniale (capitolo II), all'infamia nel diritto successorio e nella tutela (capitolo III), all'infamia inflitta a particolari categorie di persone (capitolo IV), all'infamia nelle relazioni contrattuali e quasi contrattuali (capitolo V), all'infamia nei delitti, quasi delitti e crimini (capitolo VI), all'infamia correlata a cariche e funzioni pubbliche (capitolo VII), ai modi ed alle conseguenze dell'applicazione della pena di infamia (capitoli VIII e IX) ed infine ai risultati dell'indagine (capitolo X). A corredo sono posti un opportuno indice delle abbreviazioni, all'inizio (pp. 13-15), e gli indici finali delle materie trattate (pp. 309-311), delle fonti (pp. 313-321) e della bibliografia (pp. 323-336).

Trattandosi di uno studio scritto in lingua polacca, che purtroppo non conosco, le brevi osservazioni che qui seguono sono esclusivamente formulate in relazione al capitolo finale sulle conclusioni redatto in inglese.

In ordine alla terminologia contenuta nelle fonti, si distingue tra età repubblicana, in cui i due concetti di *infamia* ed *ignominia* appaiono separati, ed età classica, dove invece risultano unificati, ricorrendo il primo, in particolar modo, nell'editto del pretore, ed il secondo più che altro nell'ambito militare.

Con riguardo al diritto classico, l'A. dapprima osserva come il pretore non regolasse tutti i casi in cui si applicava l'infamia in un unico titolo, essendo dunque quello attualmente esistente nel Digesto (D. 3.2) frutto dei compilatori giustinianeî. Passa poi a considerare la giurisprudenza, in cui il termine *infamis* compare nel periodo tardo classico, soprattutto in Ulpiano e Paolo, e, solo più occasionalmente, in Papiniano, Trifonino, Marciano e Modestino. La terminologia è comunque identica a quella pretoria, con l'aggiunta però di nuove espressioni, come *infamiam irrogare*.

L'analisi diventa molto più complessa per le costituzioni imperiali, dove si registra un'evoluzione nell'intendimento e nel funzionamento della sanzione dell'infamia: in una prima fase, corrispondente al periodo classico, le costituzioni riflettono la medesima terminologia dell'editto e dei

giuristi. Nel periodo postclassico, invece, si possono individuare dei sottoperiodi: uno, che va da Gordiano a Diocleziano, nel quale si introduce la nozione di infamia anche come macchia alla propria dignità; un altro, corrispondente al regno di Diocleziano, dove, da un lato, la nuova accezione si intreccia con quella edittale e giurisprudenziale e, dall'altro, si incontrano nuove espressioni come *urgere e aspergere*; un altro ancora, intercorrente tra Costantino il Grande e Giustiniano, ed infine un ultimo, coincidente con la monarchia di tale imperatore, contrassegnati entrambi dalle stesse tendenze ravvisabili in età diocleziana.

I risultati emergenti dall'esame delle costituzioni imperiali inducono, pertanto, l'A. a ritenere che nel periodo classico mancasse un concetto ben preciso di infamia, in quanto questa era solo una delle molte forme di punizione, mentre una tale precisazione concettuale si realizza nella fase postclassica tra l'impero di Gordiano e quello di Diocleziano, allorché l'infamia viene concepita come una sanzione inflitta all'onore, „like a stigma branded on a slave's body”.

Quanto si desume dall'analisi terminologica viene poi confermato dall'indagine sul contenuto del concetto di infamia, cominciando da quello di sanzione inflitta dai censori nel *iudicium de moribus*, per poi giungere a quello previsto nei casi contemplati dall'editto pretorio e dalle costituzioni imperiali. Una tale indagine conduce, inoltre, ad individuare anche un significato di infamis come connotazione di un gruppo di persone o come cattiva reputazione di un individuo in una certa comunità.

Sempre in relazione al contenuto del suddetto concetto, l'A. introduce alcune classificazioni. La prima è quella tra infamia temporanea, inflitta, ad esempio, dai censori oppure a certi condannati (come si evince, tra le altre testimonianze, da D. 49.16.4.4), ed infamia permanente, che si fa derivare, in diritto classico, dalle *actiones famosae* contenute nell'editto del pretore e, in diritto postclassico, dalla condanna nell'*actio iniuriarum* (C. 2.11.18), per simonia (C. 1.3.30,5-6), per eresia (CTh. 16.5.3; 16.5.7 pr. et aliae).

Un'altra classificazione attiene invece l'infamia come pena principale e l'infamia come pena accessoria. Quest'ultima funzione appare nell'editto pretorio collegata a risarcimenti in denaro o anche a pene pecuniarie (pubbliche o private), discendendo da esse in via automatica. Lo stesso vale per le costituzioni imperiali, in cui l'infamia si accompagna alla pena di morte o alla deportazione (CTh. 9.7.3), all'esilio (C. 11.19.1 pr.), alla perdita di beni ereditari (C. 6.56.4 pr.-1). In tal caso – rileva l'A. – l'infamia come pena accessoria appare indipendente dalla pena principale, con la conseguenza che non viene necessariamente estinta dall'esecuzione di quest'ultima (C. 2.11.6).

Si rileva in seguito come le norme relative all'applicazione della pena dell'infamia nel diritto pretorio appaiano piuttosto semplici e chiare, in quanto essa discendeva automaticamente dalle *actiones famosae* ed aveva carattere perpetuo. Un maggiore arbitrio era invece riconosciuto in età

repubblicana ai censori, il cui unico limite era rappresentato dal mos maiorum, ed ai giudici nelle costituzioni imperiali, dove molte volte, era loro permesso, pur nel rispetto delle linee guida fissate dall'imperatore, di decidere se irrogare o meno tale sanzione. Sovente su siffatta valutazione incideva la severità della pena principale e la classe sociale del condannato. In C. 2.11.2, addirittura, Alessandro Severo fa ricorso al criterio dell'analogia legale per l'applicazione dell'infamia al condannato per peculato, estendendo quanto già previsto per il furto e la rapina.

La remissione della pena (*indulgentia*, *abolitio infamiae*) poteva essere concessa solo dall'imperatore e andava specificamente richiesta.

Si ricordano a questo punto le conseguenze derivanti dall'infamia, che si concretizzavano non solo nel discredito sociale, ma anche e soprattutto in numerose limitazioni nel diritto pubblico e privato. Fra le prime si annoverano l'incapacità di testimoniare o di *postulare pro alio*, fra le seconde il divieto di assumere cariche pubbliche, la perdita della carica rivestita, come avveniva, ad esempio, per i membri della Chiesa condannati per simonia. L'infamia non comportava, tuttavia, *l'immunitas* dai *munera publica* (C. 10.32.12).

La distinzione tra *infamia iuris* e *infamia facti* introduce invece il discorso sulle conseguenze dell'infamia a livello di reputazione sociale. Tanto i giuristi, come Callistrato in D. 50.13.5.1-2, quanto le costituzioni imperiali (ad es., C. 2.11.18) insistono, infatti, sulla perdita dell'*existimatio dignitatis*, connotando con questa espressione un concetto più morale e sociologico che tecnico-giuridico. Questa perdita non era però priva di riflessi legali, venendo ad incidere, temporaneamente o in perpetuo, sui diritti dell'infamis.

Quanti erano colpiti da infamia venivano anche indicati, nelle testimonianze dei giuristi e nelle *constitutiones principum*, come un gruppo sociale, equiparato talora a quello dei *viles* e dei delinquenti abituali (C. 9.12.8). In questa accezione gli infami sono ricordati anche nella nota costituzione di Costantino il Grande in C. 12.1.2.

La parte conclusiva termina con una breve, ma interessante disamina sulle vicende successive al diritto romano del concetto e della sanzione di *infamia*. Nella legislazione e nella dottrina della Chiesa dei primi secoli essa non compare mai, preferendosi ricorrere alla scomunica. E' invece usata nei testi giuridici del *Corpus iuris canonici*, provenienti da sinodi e concili ecumenici del Medio Evo, senza, tuttavia, eliminare la scomunica. Anche la distinzione tra *infamia iuris* ed *infamia facti* persiste ed è accolta nel *Codex* del diritto canonico del 1917, venendo eliminata solo in seguito dal Codice del 1983, promulgato, come è noto, sotto il pontificato di Giovanni Paolo II.

Quanto al diritto laico, si ripercorrono rapidamente le risultanze emergenti dall'Editto di Teodorico e dalle *Constitutiones* di Enrico (Arrigo) VII e

nelle opere di C. Beccarla, Pufendorf, Wolff, Voet e Thibaut. Si conclude rammentando, dapprima, il pensiero di H. Coing e, poi, con l'affermazione riassuntiva dell'esperienza giuridica moderna degli ultimi due secoli: „Infamia iuris ceased to be used simultaneously with law codification in the 19th century and infamia facti was forgotten through the change in moral mentality”.

Per quanto è possibile desumere dall'indice - sommario e dalle brevi considerazioni conclusive, la monografia di B. Sitek si occupa di tutti i vari profili attinenti all'infamia, ed è pertanto ben più ricca ed articolata di ciò che si è fin qui detto, costituendo un'utile visione di insieme di un argomento meritevole di spunti di riflessione e tuttora aperto a molte discussioni. Essa viene a collocarsi ad oltre sessanta anni dal precedente libro di Pommeray, *Études sur l'infamie en droit roman* (1937) e si presenta ben aggiornata sulla letteratura più moderna. Molti importanti aspetti, tuttavia, che vengono solo rapidamente schizzati nella parte finale, suscitano un forte interesse e curiosità per come l'Autore possa averli trattati nelle parti precedenti, interesse e curiosità che, allo stato attuale, sono destinati a restare insoddisfatti. Sarebbe perciò auspicabile, in eventuali future edizioni, l'aggiunta di un più ampio riassunto o sintesi anche in un altro idioma.

Aldo Petrucci